



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

AFFARI GENERALI

N. 11365 di protocollo

Sumirago, martedì 9 dicembre 2014

Spettabile Cooperativa Sociale Onlus
Educational Team
Via Dandolo n. 27 – 21100 Varese
PEC cooperativa@pec.educationalteam.it

Spett.le Istituto Comprensivo Completo di Mornago
Via Volta n. 9 – 21020 Mornago
PEC vaic835008@pec.istruzione.it

Spett.le Associazione LA TAVOLA ROTONDA
c/o Signor Silvano Pavan
via S. Pertini n. 18 21040 Sumirago

e, per opportuna conoscenza

Al Sindaco
Rag. Mauro Croci

All'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative
Dott.ssa Mara Gorini

Alla Responsabile del Settore SocioEducativo
Assistente Sociale Silvia Bonan

Oggetto: avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi e giuridici per avviare il procedimento amministrativo di rinnovo dell'accordo e relativa convenzione d'uso dell'immobile comunale, approvati con la citata deliberazione del C.C. 41/2009, per la gestione dell'asilo nido "Liliana Bertolina".

Il Responsabile del Settore Affari Generali

VISTA l'istanza presentata in data 13/11/2014 (protocollo n. 10656 del 14/11/2014) dalla Cooperativa Sociale Onlus Educational Team di Varese con la quale si chiede l'avvio del procedimento di "rinnovo" della convenzione per l'utilizzo dell'edificio di proprietà comunale "Liliana Bertolina" sito in via G. Carducci - Sumirago;



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

AFFARI GENERALI

DATO preliminarmente atto che il Sindaco con provvedimento n. 11312 di protocollo del 6/12/2014 ha conferito alla sottoscritta Responsabile degli Affari Generali, la gestione del procedimento di cui all'istanza sopracitata, in ragione delle specifiche competenze professionali giuridico-amministrative;

PREMESSO che:

- 1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2009 furono:
 - approvati lo statuto, il regolamento e il progetto denominato "Educazione e Comunità";
 - costituita l'Associazione "Educare in Rete", con intesa istituzionale di programma;
 - approvata la convenzione per la gestione dell'asilo nido "Liliana Bertolina";

- 2) attraverso l'approvazione dei suddetti documenti il Comune di Sumirago ha:
 - costituito un'associazione non riconosciuta con l'Istituto Comprensivo Completo di Mornago, con l'Associazione Genitori "La Tavola Rotonda" di Sumirago e con la Cooperativa Sociale Educational Team di Varese, giusta scrittura privata di costituzione dell'Associazione del 22/06/2009 e allegato Statuto;
 - aderito ad un'intesa istituzionale di programma con gli stessi soggetti costituendo una rete territoriale per: progettare e realizzare progetti per attività di sostegno e promozione dei servizi educativi; attività di programmazione, progettazione, formazione e aggiornamento; gestione organizzativa e amministrativa (scadenza 22/06/2015);
 - approvato, in attuazione al punto precedente, il progetto "Educazione e Comunità", quale progetto innovativo di promozione dei servizi per la famiglia sull'educazione e la crescita dei figli (per il periodo luglio 2009 / luglio 2015);
 - approvato la convenzione per la gestione ed il funzionamento dell'asilo nido "Liliana Bertolina" regolante i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale Educational Team di Varese (scadenza 31/08/2015);

CONSIDERATO che, nei fatti, i suddetti atti e accordi hanno comportato l'affidamento diretto del servizio di gestione dell'Asilo Nido "Liliana Bertolina" di proprietà comunale, alla Cooperativa Sociale Educational Team di Varese per sei anni (2009 - 31/08/2015) attraverso il "progetto Educazione e Comunità" in applicazione della Legge 8/11/2000 n. 328 e della Legge Regionale 12/03/2008 n. 3;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 de 25/09/2014 ad oggetto "Asilo Nido Liliana Bertolina - atto di indirizzo" e quanto in essa contenuto;



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

AFFARI GENERALI

RICHIAMATA altresì la legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il "D.P.C.M. 30/03/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328":

- il cui art. 6 intitolato "Affidamento della gestione dei servizi" dispone che *"1)Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione. 2)Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato. 3)I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4. 4)I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto."*
- il cui art. 7 intitolato "Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore" stabilisce che *"Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali,valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno."*

VISTA la Legge Regionale 12/03/2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e la D.G.R. 1353 del 25/02/2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";

DATO ATTO che all'epoca di avvio del progetto "Educazione e Comunità" di cui alla deliberazione del C.C. n. 41 del 30/06/2009 non fu preventivamente attivata alcuna istruttoria pubblica che, al fine di garantire la parità di



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

AFFARI GENERALI

opportunità tra gli operatori del settore, prevedesse adeguate forme di pubblicità preventiva all'operazione che si intendeva attivare;

POSTO CHE

- il servizio come sopra affidato (2009/2015) ha un valore complessivo stimato di € 1.350.000,00;
- la rinnovazione richiesta comporta dover rivalutare tale valore, che non potrà essere certo inferiore alla sopra indicata somma e pertanto ben oltre la soglia comunitaria prevista per i tali servizi (allegato IIB del D.Lgs. 163/2006) pari a € 207.000,00 (Regolamento UE n. 1336/2013);

RICHIAMATA la Legge 18/04/2005 n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004)" ed in particolare l'art. 23 ove si prevede il divieto di rinnovo dei contratti, salva solo la proroga per il tempo necessario all'espletamento di gare ad evidenza pubblica;

TENUTO CONTO che prevalente giurisprudenza amministrativa sull'argomento ha elevato tale previsione normativa, in ragione della sua natura di conformazione al diritto comunitario, a principio d'ordine generale dell'ordinamento ed *"una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono di fatto nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici."* ed atteso altresì che *"..... la natura imperativa ed inderogabile della sopravvenuta disposizione legislativa che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrative e contrattuali, configgenti con il nuovo e vincolante principio, che non tollera la sopravvivenza dell'efficacia di difformi clausole negoziali (attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti)."* (ex plurimis Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 31/10/2006 n. 6457; Consiglio di Stato, sezione V, decisione 8/07/2008 n. 3391);

RITENUTO, anche alla luce dell'attuale quadro normativo europeo e nazionale, che un servizio debba essere considerato a "rilevanza economica" qualora fornisca prestazioni normalmente dietro retribuzione, intendendosi per tale un corrispettivo economico per i servizi prestati, indipendentemente dalla forma giuridica e dal modo del suo finanziamento, ed indipendentemente dal fatto che la gestione del servizio sia senza fini di lucro e/o persegua finalità sociali;

OSSERVATO come il servizio di gestione dell'asilo nido debba essere considerato quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai fini del corretto inquadramento della disciplina normativa ad esso applicabile;



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

AFFARI GENERALI

TENUTO CONTO che

- per effetto della conversione del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 con Legge 17/12/2012 n. 221, gli affidamenti relativi a servizi pubblici locali di rilevanza economica in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto e non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (parità tra operatori, non discriminazione, confronto competitivo, ecc.) devono essere adeguati entro il 31/12/2013 ovvero cessano entro lo stesso termine;
- il suddetto termine è stato prorogato al 31/12/2014 per effetto dell'art. 13 del Decreto Legge 30/12/2012, n. 150 convertito con Legge 27/02/2014, n. 15;

Ritenuto dover dare formale avvio del procedimento in ordine alla richiesta di rinnovo presentata, affinché tutti i soggetti interessati possano partecipare fattivamente allo svolgersi dello stesso;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

COMUNICA

l'avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi e giuridici, a lato ogni valutazione di opportunità politica riservata ai competenti organi comunali, per avviare il procedimento amministrativo di rinnovo dell'accordo e relativa convenzione d'uso dell'immobile comunale, approvati con la citata deliberazione del C.C. 41/2009, per la gestione dell'asilo nido "Liliana Bertolina".

A tal fine si precisa che:

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Sumirago;
- b) l'oggetto del procedimento promosso è la verifica della sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi e giuridici per avviare il procedimento amministrativo di rinnovo dell'accordo e relativa convenzione d'uso dell'immobile comunale, approvati con la citata deliberazione del C.C. 41/2009, per la gestione dell'asilo nido "Liliana Bertolina";
- c) l'ufficio competente è il SETTORE AFFARI GENERALI e il responsabile del procedimento è la sottoscritta;
- d) il procedimento si concluderà entro 30 giorni, salve le interruzioni e sospensioni istruttorie;
- e) avverso l'inerzia dell'Amministrazione è esperibile il ricorso di cui all'art. 117 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- e) si può prendere visione degli atti del procedimento presso il SETTORE AFFARI GENERALI nei giorni di ricevimento al pubblico o previo appuntamento.



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

AFFARI GENERALI

Si avverte la Spett.le Cooperativa, nonché tutti i soggetti in indirizzo, che potrà presentare memorie scritte e documenti entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

Tali documenti verranno valutati dall'Amministrazione ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosella Barneschi

firma digitale - la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993)